

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

VERBALE N. 27/2023 DEL 09.11.2023

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: 6^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Paolo Parrinello, in qualità di Organo di Revisione economico-finanziario del Comune di Poggio Renatico, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28/10/2023,

RICHIAMATO l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 46 del 28/12/2022, con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2023-2025;

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 47 del 28/12/2022 avente per oggetto: Approvazione bilancio di previsione finanziario triennio 2023-2025 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 122 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2023-2025 e sono state assegnate le dotazioni finanziarie in termini di competenza per il triennio 2023-2025 e con riferimento al primo esercizio in termini di cassa;

RICHIAMATO il verbale dell'Organo di Revisione n. 37 del 13/12/2022, relativo al parere favorevole rilasciato in merito alla proposta di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 approvato dal consiglio comunale dell'ente, con deliberazione n. 47 del 28/12/2022;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali ed in particolare l'art. 175 "Variazioni al bilancio di Previsione ed al piano esecutivo di gestione" il quale:

- al comma 1. sancisce che *"Il bilancio di previsione può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento"*;
- al comma 2 sancisce che: *"le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater"*
- al comma 3 sancisce che: *"Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*
 - a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
 - b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
 - c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
 - d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
 - e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
 - f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
 - g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*
- Al comma 4 sancisce che: *"Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"*.

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che testualmente recita:

- *"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6;*
- *2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
- 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194 comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
- 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 20 del 26/06/2023 avente per oggetto: **SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. APPLICAZIONE QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 ACCANTONATO E DISPONIBILE.**

VISTO l'art. 3 rubricato “Anticipo rinnovo contratti pubblici” del D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023, che recita: ““ 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci”.

DATO ATTO che, gli enti locali hanno pertanto la facoltà ai sensi del sopra riportato art. 3 comma 3 del D.L. n. 145/2023, di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Indennità di vacanza contrattuale) nel mese di dicembre 2023 incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.

PRESO ATTO che il Comune di Poggio Renatico intende usufruire della facoltà in questione al fine di dare, già dal prossimo mese di dicembre, un maggiore potere di acquisto alle retribuzioni del personale dipendente, attualmente non allineate alla dinamica inflattiva, considerato che ad oggi non risulta essere sottoscritto il CCNL Funzioni Locali 2022/2024 e neppure quello 2019/2021 del personale con qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che l'incremento di cui al predetto articolo 3 rappresenta semplicemente un'anticipazione degli attesi adeguamenti contrattuali, come si evince dal DDL della Legge di Bilancio 2024, nelle more della sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, e quindi non vi è un maggiore onere a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO che l'anticipo di tale emolumento, al mese di dicembre 2023, può essere contabilmente finanziato con le risorse disponibili nel corrente esercizio, senza gravare su quelle del redigendo bilancio di previsione 2024/2026 (annualità 2024);

RILEVATO che, trattandosi di oneri relativi ai rinnovi contrattuali, l'anticipazione in oggetto è esclusa dai limiti alla spesa complessiva del personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, come stabilito dalla stessa normativa vincolistica;

DATO ATTO che nella determinazione della spesa necessaria si dovrà tenere conto delle assunzioni e delle cessazioni del personale a tempo indeterminato previste entro l'elaborazione della busta paga di dicembre 2023;

CONSIDERATO che il comune di Poggio Renatico presenta la capacità finanziaria e la capacità assunzionale nel rispetto dei limiti vigenti, per poter anticipare a valere sul 2024, in attesa del rinnovo contrattuale, di riconoscere al personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento sopra richiamato, che sarà conguagliato con gli emolumenti spettanti in sede di applicazione del rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024 non ancora sottoscritto per gli enti locali.

DATO ATTO tuttavia che l'onere di tali anticipi è finanziato con maggiori entrate e economie di spesa del bilancio corrente 2023, economie derivanti in parte da risparmi nei capitoli delle spese di personale a causa di personale non ancora sostituito in virtù delle procedure assunzionali non ancora terminate;

VISTA la necessità di procedere con l'adozione del presente atto, per poter adeguare gli stanziamenti di spesa del personale deficitari al fine del riconoscimento al personale dipendente degli anticipi del rinnovo contrattuale di cui all'art. 3 del D.L. 145/2023, nonché adeguare diversi capitoli di entrata e spesa per garantire la funzionalità dei servizi comunali, come da richiesta degli

uffici dell'ente, coadiuvati dal Responsabile dei Servizi Finanziari e concordate con l'amministrazione comunale,

VISTO che si rende necessario per l'Ente provvedere a variazioni al bilancio 2023-2025 al fine di procedere al finanziamento di spese correnti necessarie a garantire la funzionalità dei servizi, come da richieste degli uffici comunali, concordate con l'amministrazione comunale e come riepilogate nell'allegato A e B) alla proposta in esame;

ESAMINATA la proposta di deliberazione ricevuta, di cui all'oggetto, che sarà approvata nella prossima seduta di Consiglio Comunale, completa dell'elenco delle variazioni di bilancio triennio 2023-2025 da apportare e degli altri allegati;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;
- i pareri rilasciati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di cui trattasi;

VISTO

- L'art. 175 c. 3 del TUEL che prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'analisi svolta dagli uffici comunali, relativamente alle entrate e spese assegnate con il Peg 2023-2025, coadiuvati dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, dalla quale è emersa la necessità di approvare alcune variazioni al bilancio 2023-2025;
- che non risulta applicata al bilancio di previsione 2023 alcuna quota di avanzo di amministrazione presunto vincolato o accantonato 2022;
- La proposta di deliberazione di cui all'oggetto, comprensiva delle variazioni da apportare al bilancio di previsione triennio 2023-2025, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2023-2025, che appaiono congrue e attendibili a livello previsionale sulla base della comunicazione delle spettanze erariali, e delle previsioni di accertamenti ad oggi risultanti nel bilancio 2023 sul fronte delle entrate, nonché congrue a livello di modifiche alle missioni e programmi di spesa evidenziati nello schema di variazioni proposte, viste le motivazioni citate negli allegati alla proposta di deliberazione, il tutto nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- che il bilancio 2023-2025, risulta in equilibrio a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio di cui alla proposta di delibera in oggetto come dimostrato anche nell'allegato C) alla proposta in oggetto;
- che i dati al momento conosciuti della gestione dell'esercizio finanziario 2023 a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2023-2025 con la proposta di deliberazioni di cui all'oggetto, non fanno prevedere né un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza né della gestione dei residui, né squilibri di cassa;
- che la situazione generale dei residui attivi e passivi non fa prevedere un disavanzo di amministrazione e che pertanto al momento non occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2022, in quanto non esistono gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

- che la quota stanziata nel bilancio di previsione 2023 del Fondo crediti di dubbia esigibilità aggiornata, pari a € 420.096,07, al momento risulta assolutamente garante degli equilibri di bilancio di competenza e non necessita di alcuna variazione dello stesso
- Che con la proposta di delibera in oggetto non sono inserite modifiche alle spese d'investimento relativamente alle opere pubbliche presenti nel bilancio 2023-2025 e pertanto non è necessario provvedere all'adeguamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025;
- Che la Giunta Comunale procederà a seguito dell'approvazione della delibera di cui all'oggetto, all'approvazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025, con le medesime risultanze totali della delibera in oggetto, ma disaggregate in diversi capitoli.
- Che la Giunta Comunale apporterà, successivamente all'adozione della delibera di cui all'oggetto, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa.

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione del presente atto risulta già applicato:

- € 12.348,37 relativo a all'avanzo di amministrazione 2022 vincolato da vincoli di leggi destinato ad attribuzione quota 7% urbanizzazione secondaria per attività religiose non utilizzato nel 2021 e 2022 a causa di mancate richieste dagli enti religiosi;
- € 7.888,06 relativo a parte dell'avanzo di amministrazione 2022 vincolato da vincoli di leggi per finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale;
- € 15.394,84 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2022 vincolato da vincoli da trasferimenti per il finanziamento di attrezzature comunali;
- € 85,67 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2022 vincolato da vincoli da trasferimenti per finanziamento di contributi per l'edilizia privata mirati al superamento delle barriere architettoniche;
- € 54.519,69 relativo all'intera quota di avanzo di amministrazione 2022 destinata a spese d'investimento per manutenzione straordinaria patrimonio;
- € 21.644,68 relativo a parte dell'avanzo accantonato per il riversamento alla Provincia e allo Stato della quota spettante dei proventi da contravvenzioni stradali comminate su strade provinciali e statali nel 2022;
- € 1.141.576,18 di avanzo 2022 disponibile a spese d'investimento (€ 426.576,18 con DCC n. 10 del 27/04/2023 e € 715.000,00 con la DCC n. 20/2023);

DATO ATTO pertanto che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione risulta ancora non applicato la seguente quota di avanzo di amministrazione risultante nel Rendiconto 2022:

- € 1.472.066,74 di avanzo accantonato, (€ 1.493.711,42 da Rendiconto 2022 - € 21.644,68 applicato con la DCC n.20 delibera del 29.06.23), tra cui € 1.366.728,02 di avanzo accantonato per Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- € 319.078,96 di avanzo vincolato da leggi così composto:
 - € 262.249,08 di Fondo Funzioni Fondamentali 2020 non utilizzato nel 2022;
 - € 42.807,09 di Fondo funzioni fondamentali 2021 non utilizzato nel 2022,
 - € 8.684,17 per quota fondo agevolazioni TARI utenze non domestiche 2021 non utilizzato;
 - € 5.338,62 di avanzo vincolato da leggi destinato all'estinzione anticipata di mutui;

- € 25.561,03 di avanzo vincolato da trasferimenti:
- € 16.745,82 di quota contributi regionali erogati per spese dei privati connesse al terremoto;
 - € 7.582,18 di quote contributi regionali erogati in occasione di spese correlate al terremoto;
 - € 1.233,03 di avanzo vincolato da trasferimenti dello stato erogati per straordinari P.L in occasione del covid-19;
- € 290.823,31 di avanzo disponibile; (€ 1.432.399,52 da rendiconto 2022 - € 426.576,18 applicato con DCC n. 10 del 27/04/2023 - € 715.000,00 applicato con la con la DCC n. 20/2023 del 26.5.2023);

RICHIAMATA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) che prevede agli art. da 819 a 826, il superamento del Pareggio di bilancio come disposto dalle norme previgenti, fissando le nuove regole per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ove gli enti locali si considerano in equilibrio a tal fine in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. I comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.Lgs 118/2011, rientranti ai fini del calcolo dell'equilibrio citato.

DATO ATTO che con la proposta di delibera di cui all'oggetto:

- si consente il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio generale della gestione di competenza e pertanto un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- viene garantita la non negatività del fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2023.

CONSIDERATO che gli stanziamenti di competenza del bilancio 2023-2025, rispettano i limiti di finanza pubblica previste dalle norme vigenti, anche in seguito alle variazioni al bilancio 2023-2025 approvate con la presente deliberazione, come evidenziato nell'allegato C);

Il sottoscritto Dott. Paolo Parrinello, Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Renatico

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta avente per oggetto: "6^ *VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025*" e relativi allegati.

li, 09/11//2023

IL REVISORE UNICO
(Dott. Paolo Parrinello)
Documento firmato digitalmente